



- **COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MANGIMI PER ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO**
- **AVVIO DELL'ATTIVITA'**

DEFINIZIONE

E' l'attività diretta al commercio di alimenti per gli animali destinati alla produzione di alimenti per uso umano.

COSA SERVE	A CHI RIVOLGERSI	NORMATIVA
SCIA	Comune competente per territorio	- D.lgs 31 marzo 1998, n. 114 - Articolo 19, Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. - D.lgs 26 marzo 2010, n. 59
e		
Registrazione	Servizi Veterinari dell'ASL competente per territorio	- Regolamento CE 12 gennaio 2005, n. 183 - D.lgs 14 settembre 2009, n. 142

AVVERTENZE

Tutti gli operatori che intendono commercializzare mangimi devono presentare al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio istanza e notifica di registrazione del proprio stabilimento.

VEDERE ANCHE

- ▶ [Commercio al dettaglio animali da affezione](#)
- ▶ [Toelettatura animali da affezione](#)
- ▶ [Addestramento animali da affezione](#)
- ▶ [Pensioni per animali](#)
- ▶ [Allevamento animali da affezione](#)
- ▶ [Commercio al dettaglio di mangimi per animali da affezione](#)
- ▶ [Produzione di mangimi per animali destinati al consumo umano](#)